

*Sentenza n. 387 del 2005 (Trattati e convenzioni internazionali)*

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2 (Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro), in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), e nono comma, della Costituzione..

Per la norma censurata, nel caso si verificano all'estero calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può stipulare accordi con il Governo interessato che prevedano prestazioni di tipo socio-sanitario a favore dei cittadini italiani emigrati nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in un comune veneto ed abbiano comunque maturato una residenza di almeno cinque anni nel paese teatro dell'evento.

Secondo l'Avvocatura erariale, tale disposizione ha attribuito alla Giunta regionale il potere di stipulare accordi con Governi stranieri senza considerare i limiti posti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) e nono comma, Cost., i quali prevedono che le Regioni possono stipulare intese solo con enti territoriali interni ad altro Stato e non con Stati esteri ed esclusivamente nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Dopo la proposizione del ricorso governativo, è entrata in vigore la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che, all'articolo 6, disciplina la materia delle intese e degli accordi che le Regioni possono stipulare, ai sensi del nono comma dell'articolo 117 Cost., con Stati esteri ed enti substatuali stranieri.

L'articolo 6 della legge n. 131 del 2003 è stato sottoposto al vaglio della Corte che ha rigettato la questione con la sentenza n. 238 del 2004, alla cui nota si rinvia.

Si ritiene opportuno, comunque, ricordare che in quell'occasione la Consulta ha affermato che le nuove disposizioni costituzionali delineano un quadro sostanzialmente immutato rispetto al passato e cioè: riserva allo Stato della competenza sulla politica estera ed ammissione di un'attività internazionale delle Regioni subordinata alla possibilità effettiva di un controllo statale al fine di evitare contrasti con le linee della politica estera nazionale.

*La novità che discende dal mutato quadro costituzionale – secondo il Giudice delle leggi - è essenzialmente il riconoscimento di un “potere estero” delle Regioni, cioè della potestà, nell’ambito delle proprie competenze, di stipulare, oltre ad intese con enti omologhi esteri, anche veri e propri accordi con Stati, sia pure nei casi e nelle forme determinati da leggi statali (art. 117, nono comma, Cost.). Tale potere estero deve peraltro essere coordinato con l’esclusiva competenza statale in tema di politica estera, donde la spettanza allo Stato di determinare i casi e disciplinare le forme di questa attività regionale, così da salvaguardare gli interessi unitari che trovano espressione nella politica estera nazionale. Le Regioni, nell’esercizio della potestà loro riconosciuta, non operano dunque come “delegate” dello Stato, bensì come soggetti autonomi che interloquiscono direttamente con gli Stati esteri, ma sempre nel quadro di garanzia e di coordinamento apprestato dai poteri dello Stato. In realtà il nuovo art. 117 Cost. demanda allo Stato il compito di stabilire le “norme di procedura” che le Regioni debbono rispettare nel provvedere all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali, e di disciplinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); nonché il compito di disciplinare i “casi” e le “forme” della conclusione di accordi delle Regioni con Stati e di intese con enti territoriali esteri (nono comma). Le disposizioni dell’art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003 sono dettate in attuazione di questi compiti. (Considerato in diritto n. 3).*

In altri termini, il Governo può legittimamente opporsi alla conclusione di un accordo da parte di una Regione, contenuto nei limiti stabiliti dall’articolo 117, nono comma, della Costituzione, solo quando ritenga che esso pregiudichi gli indirizzi e gli interessi attinenti alla politica estera dello Stato.

Per la Corte, la sopravvenuta emanazione della legge statale che ha disciplinato l’esercizio del potere estero delle Regioni fa venir meno i dubbi di legittimità sollevati nei confronti della disciplina regionale e fondati proprio sulla mancanza di una disciplina statale di dettaglio.

dott. ssa Paola Garro